



Il processo indiziario nel nostro ordinamento giuridico

di Giuseppe Centonze



Qualcuno sostiene che il processo indiziario è il processo del nulla, un processo senza prove, che non si dovrebbe addirittura nemmeno celebrare e che comunque non potrebbe portare ad una sentenza di condanna.

Se a dichiarare ciò sono gli addetti ai lavori, come gli avvocati, occorre dire che il loro punto di vista è chiaramente pretestuoso. Quando invece tale pensiero viene dai non addetti ai lavori, come i tuttologi che affollano le varie trasmissioni televisive, allora dipende in buona parte dalla loro ignoranza in materia e non solo da questa ...

Vediamo cosa prescrive il nostro ordinamento giuridico: Ai sensi dell'art.192 c.p.p. (Valutazione della prova) 1. Il giudice valuta la prova dando conto nella motivazione (1253, 6061 lett. e) dei risultati acquisiti e dei criteri adottati. 2. L'esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi a meno che questi siano gravi, precisi e concordanti (2729 c.c.). 3. Le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso a norma dell'art. 12 sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità (210). 4. La disposizione del comma 3 si applica anche alle dichiarazioni rese da persona imputata di un reato collegato a quello per cui si procede, nel caso previsto dall'art. 371 comma 2 lett. b).

Uno dei maggiori contributi volti a chiarire la piena legittimità del processo indiziario ci viene offerto dalla raccolta "La prova penale", CSM, relatore Renato Gavagnin ex Procuratore Capo di Venezia.

La prova, è bene ricordarlo, si forma sempre in dibattimento.

Rispetto alla prova diretta, cioè direttamente rappresentativa del fatto da provare, gli indizi devono trovare riscontro in elementi oggettivi. In assenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, nonché di riscontro oggettivo, l'indizio viene ad assumere una *probatio minor*. La questione di fondo è che il libero convincimento del giudice non debba e non possa basarsi su congetture, sospetti, supposizioni, su elementi soggettivi che non trovino riscontro in elementi oggettivi. Qualora il riscontro invece c'è, la *probatio* non è diversa dalla prova diretta.

Andiamo a cercare l'etimologia del termine. Nel diritto romano l'indizio, inteso in un'accezione di chiara gravità, veniva definito "*indicium*" e valeva propriamente per "denuncia", mentre quella

che è la moderna accezione di indizio, che non dovesse avere il requisito della gravità, si rendeva con le voci “*argumentum*” o “*signum*” (BELLAVISTA). Il NICOLINI rifacendosi ad un passo oraziano (*indiciis monstrare recenti bus abdita rerum*) ci dice che: “*Mostrare da segni recentemente osservati il segreto nascosto delle cose, è come svelarli, dirli. E da dico discenderebbero indico, index, indicium*”.

Dice il GAVAGNIN: “*In un processo nel quale la prova si acquisisce e si valorizza ci devono essere gli elementi di certezza che la valutazione del thema decidendum richiede. L’indizio, trattandosi di prova indiretta, logica o critica. il fatto dal quale essa trae origine deve essere ontologicamente certo, deve essere noto. La certezza deve essere riferita all’indizio come fonte di prova. Non consegue automaticamente da una semplice constatazione dell’esistenza della fonte ma comporta una verifica della medesima che nel caso della testimonianza sarà data dall’accertata attendibilità del testimone, nel caso del documento dall’accertata sua autenticità, nel caso delle tracce dall’accertata loro individuazione di res appartenenti a una determinata specie, o di segni che univocamente indicano la causa che li ha prodotti*”.

Secondo il GREVI “*Quando si accerta la caratterizzazione degli indizi, quali gravi, precisi e concordanti, entrati nella sfera cognitiva del giudice, gli indizi assumono rilevanza di prova idonei ad integrare la piattaforma di convincimento da cui può essere desunta l’esistenza di un fatto*”.

Come abbiamo visto gli indizi per assurgere a fonti di prova o meglio a prova logica compiuta devono essere gravi, precisi e concordanti. Per gravità s’intende che la sua capacità dimostrativa rapportata al fatto ignoto deve essere consistente e resistente alle obiezioni che potrebbero indebolirla. Da qui ne consegue che l’indizio deve essere necessariamente certo; la precisione è un elemento complementare al primo. L’indizio deve essere un fatto dove non sono possibili diverse interpretazioni che renderebbero equivoco il suo significato; per quanto concerne la concordanza, chiaramente complementare agli altri due, La Cassazione ha stabilito che relativamente agli indizi questi devono avere una previa valutazione di ciascuno singolarmente. La pluralità dei fatti esaminati singolarmente deve poi avere la forza dimostrativa idonea a pervenire al *thema probandum*.

In definitiva secondo il GAVAGNIN: “*La prova indiziaria di cui all’art. 192, 2° comma c.p.p. è un elemento di prova che sul piano qualitativo ha una valenza nella formazione del libero convincimento del giudice pari a quella riconosciuta alla c.d.*

prova diretta, mentre sul piano quantitativo ha una rilevanza maggiore nell'economia complessiva del processo”.

In Italia, una buona parte dei processi celebrati sono indiziari. A distanza di anni si discute ancora se una sentenza passata in giudicato ha veramente ricostruito almeno la verità processuale. Il dubbio tra le parti coinvolte oltre che nell'opinione pubblica, che spesso non conosce neanche gli atti processuali, che il giudizio sia stato sbagliato, tanto di condanna, quanto di assoluzione, in alcuni casi resta. Le sentenze però si accettano sempre. Il libero convincimento del giudice, che deve esprimersi oltre ogni ragionevole dubbio, salvo dimostrare che è viziato da palesi violazioni di legge o da intenzionali omissioni di valutazioni pro o contro l'imputato, deve essere salvaguardato e va accettato nella sua manifestazione oggettiva.